



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **1113** DEL **17 NOV 2020**

OGGETTO: Modalità di svolgimento e gestione dei tirocini pratici previsti dai percorsi formativi per la qualifica di Operatore Socio Sanitario in relazione alla contingente situazione di emergenza epidemiologica. DGR n. 688 del 15 maggio 2017 - DGR n. 663 del 16 maggio 2018 - DGR n. 1124 del 6 agosto 2020.

NOTE PER LA TRASPARENZA: In considerazione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e della urgenza di poter disporre di nuovi Operatori Socio Sanitari (OSS) qualificati, il presente atto provvede ad autorizzare modifiche alla vigente disciplina in ordine alle modalità di svolgimento e gestione dei tirocini curriculari previsti dai percorsi formativi per la qualifica di Operatore Socio Sanitario.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Vista la DGR n. 688 del 15 maggio 2017 “Programmazione dell’offerta formativa per Operatore Socio Sanitario triennio 2017/2019. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi a riconoscimento regionale, rivolti ad aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il triennio 2017/2019. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.”;

Vista la DGR n. 663 del 16 maggio 2018 . “Approvazione dell’Avviso pubblico “Verso la qualifica di OSS. Percorsi di integrazione delle competenze per diplomati degli Istituti scolastici ad indirizzo Servizi Socio Sanitari” e della Direttiva per la presentazione dei progetti formativi. L.R. 16 agosto 2001, n. 20 - L.R. 31 marzo 2017, n. 8”;

Vista la DGR n. 1124 del 6 agosto 2020 “Programmazione dell’offerta formativa per Operatore Socio Sanitario biennio 2020/2021. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il biennio 2020/2021. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.

Visto il DPCM 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Considerato che le difficoltà organizzative e gestionali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, a partire dalla proclamazione dello stato di emergenza continuano ad avere un impatto diretto sulla programmazione delle esperienze di tirocinio curricolare per OSS;

Considerato che nella prima fase dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati sospesi i tirocini dei percorsi per OSS di cui alla DGR n. 688/2017, terzo ciclo formativo e alla DGR n. 663/2018, ripresi successivamente nei mesi estivi in conformità ai protocolli di sicurezza vigenti;

Considerato che numerose strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, a seguito dell'aggravamento dell'emergenza epidemiologica, per motivi di sicurezza hanno sospeso le esperienze di tirocinio curricolare dei percorsi per OSS;

Considerate le segnalazioni pervenute da parte degli Organismi di Formazione e degli Istituti Professionali per i Servizi Socio-Sanitari in ordine alle difficoltà a portare a termine i corsi di cui alla DGR n. 688/2017-terzo ciclo formativo e alla DGR 663/2018, a causa delle frequenti interruzioni dei tirocini per ragioni connesse all'emergenza epidemiologica;

Considerato che la nuova programmazione dei percorsi formativi per OSS, di cui alla DGR n. 1124/2020 prevede l'avvio complessivo di 138 corsi nel biennio 2020/2021, di cui 66 in avvio entro il 20 dicembre 2020;

Considerate le numerose segnalazioni pervenute dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie di grave carenza di OSS qualificati a fronte del repentino aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Richiamato che la disciplina vigente sui percorsi OSS autorizzati ai sensi della DGR 1124/2020 impone un limite massimo di assenza per singola esperienza di tirocinio, pari al 10%, a fronte di un identico limite previsto dall'ordinamento, ma calcolato sull'intero monte ore del percorso;

Rilevato che tale vincolo rappresenta, nella contingente situazione, un ulteriore ostacolo alla possibilità di conclusione dei percorsi formativi e pertanto sia opportuna la rimozione dello stesso, introducendo il calcolo del limite sul monte ore di assenze per l'intero percorso formativo;

Ribadita tuttavia l'importanza, ai fini dell'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione dell'OSS, che ciascun corsista sia coinvolto in ognuna delle quattro esperienze di tirocinio previste dalla vigente disciplina regionale;

Considerato che, ove si rappresentasse l'impossibilità di proseguire o avviare esperienze di tirocinio curricolare a causa dell'emergenza epidemiologica, al punto da rendere impossibile il raggiungimento delle competenze attraverso l'esperienza pratica di tirocinio, gli Organismi di Formazione possano organizzare esercitazioni pratiche in laboratori didattici per l'acquisizione di alcune competenze, attestando e valutando il livello raggiunto secondo indicazioni che saranno fornite con atto successivo della competente Direzione Risorse Strumentali SSR;

Richiamata la possibilità che i corsisti che già lavorano nelle strutture socio-sanitarie possano svolgere, nella stessa struttura, l'esperienza di tirocinio curricolare fuori dall'orario di lavoro;

Visto il paragrafo 3 "Tipologie progettuali" della Direttiva Allegato B alla DGR 1124/2020, in cui sono stabiliti i requisiti dei docenti e in particolare dove sono richiesti "almeno 3 anni di esperienza professionale maturata nei servizi sanitari, socio-sanitari o sociali attinente alla materia d'insegnamento o esperienza d'insegnamento, minimo triennale, in percorsi formativi in ambito socio-sanitario in discipline attinenti";

Valutato di escludere i docenti di Inglese e Informatica applicata dai requisiti obbligatori relativi all'esperienza professionale e/o d'insegnamento in ambito socio-sanitario;

Vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i., in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

DECRETA

- 1) di approvare quanto indicato nella premessa;
- 2) di prevedere che il calcolo del limite del monte ore di assenze (10%) si applichi all'intero percorso formativo per OSS, ferma restando l'obbligatorietà dello svolgimento di ciascuna esperienza di tirocinio;

- 3) di stabilire la possibilità per gli Organismi di Formazione di attivare esercitazioni pratiche in laboratori didattici per l'acquisizione di alcune competenze con valutazione e attestazione del livello di competenza acquisito, secondo indicazioni che saranno fornite con atto successivo della competente Direzione Risorse Strumentali SSR;
- 4) di escludere i docenti di Inglese e Informatica applicata dai requisiti obbligatori relativi all'esperienza professionale e/o d'insegnamento in ambito socio-sanitario;
- 5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

f.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

MMB/FM/dm